



### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo n. 263/02, reso dal G.U. del Tribunale di Napoli in data 25.01.2002, veniva accolta l'istanza monitoria avanzata dall'odierna appellante, per l'importo di € 43.020,86, nei confronti del \_\_\_\_\_ quale saldo dei lavori di appalto (consistenti nella manutenzione ordinaria delle facciate di tre fabbricati, delle scale esterne e dei muretti di recinzione delle aree scoperte) e risultante dalla sommatoria di quattro fatture (n. 41 del 19.06.2001; n. 43 del 27.06.2001; n. 48 del 17.07.2001; n. 76 del 03.12.2001) emesse in epilogo ad altrettanti SS.AA.LL., per come certificati dalla D.L., al netto di un acconto in precedenza ricevuto, pari ad € 8.108,32.

2. Con atto di citazione, notificato in data 28.03.2002, il Condominio proponeva opposizione, eccependo, preliminarmente, la pendenza *inter partes*, innanzi alla Sezione distaccata di Ischia, di altra lite, promossa dai condomini Terzani (odierni appellati), in opposizione al decreto ingiuntivo n. 60/01, emesso su istanza del Condominio per il recupero delle quote dovute dai predetti condomini per i lavori eseguiti dalla S.r.l., la quale, a sua volta, aveva spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento di somme aggiuntive rispetto a quelle invocate in via monitoria in quel di Napoli, vale a dire € 19.406,80, per lavori extra contratto, ed € 17.730,32, per svincolo dell'importo trattenuto dal committente a garanzia della regolarità dell'opera.

Nel contestare, dunque, tutte le pretese attoree, il Condominio concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, attesa la



Am

sussistenza di vizi, che avevano impedito il collaudo finale dell'opera.

3. Riuniti, pertanto, i due giudizi innanzi alla Sezione distaccata di Ischia, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria orale e della espletata ctu tecnica, rigettava l'opposizione dei Terzani avverso il decreto ingiuntivo n. 60/01, che confermava, dichiarandone l'esecutività. Sul rilievo dell'esito negativo del collaudo, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Condominio, revocava il decreto ingiuntivo n. 263/02, condannando l'opponente al pagamento della minor somma di € 6.125,45, quale differenza tra le residue somme ancora dovute all'impresa, *"per intonaci e pitture, per la schermatura del ponteggio e per lavori aggiuntivi"* ed *"il danno dovuto dall'impresa ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto a causa del ritardo dei lavori"* (V. pag. 2 della sentenza impugnata). Compensava integralmente tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per quelle di ctu, che poneva definitivamente a carico del Condominio e dell'odierna appellante principale, in solido tra loro.

4. Con atto notificato l'11.03.2015 (al solo procuratore dei Terzani) e, a seguito di autorizzazione del Collegio, il 27.07.2015 anche al procuratore del Condominio (il cui domicilio era stato erroneamente indicato - nel primo tentativo di notifica - in Ischia, alla Via \_\_\_\_\_, in realtà sede dello stesso appellato) ha proposto gravame la \_\_\_\_\_ S.r.l., affidandolo a quattro ordini di motivi: 1) erronea valutazione del Tribunale in ordine a punto decisivo della controversia, rappresentato dalla perfetta autonomia tra le somme ingiunte al





Condominio con il decreto n. 263/02 e quelle reclamate in sede di riconvenzionale, anche in danno dei nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 60/01; sicché – si assume - giammai si sarebbe potuto revocare il primo, ove il Giudice di prime cure avesse tenuto in debita considerazione che le somme *codificate* nel provvedimento monitorio risultavano il frutto di SS.AA.LL. riconosciuti e sottoscritti dalla D.L. e non contestati; 2) erronea valutazione delle risultanze peritali, dal momento che il CTU, quanto alla opposta penale (riconosciuta dal Tribunale), aveva concluso per l'impossibilità di quantificare la stessa, *"in quanto occorre stabilire i ritardi subiti dall'impresa nella disponibilità delle aree"*; 3) omessa pronuncia sugli interessi, comunque dovuti ex art. 1224 c.c.; 4) omessa pronuncia sui rapporti diretti tra l'impresa ed i *"dei quali è stata richiesta la condanna al pagamento delle somme pro quota da essi dovute per i lavori"* (V. pag. 12 dell'atto di appello).

**4.1.** Con comparsa di costituzione depositata il 13.01.2016, si costituiva nel presente grado l'appellato Condominio, il quale, nel resistere al gravame (eccependone, peraltro, l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.), spiegava, a sua volta, appello incidentale diretto alla riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la debenza di somme residue in favore della e compensato integralmente tra le parti le spese di lite, nonostante la conferma del decreto ingiuntivo in danno dei ed il sostanziale accoglimento dell'opposizione nei confronti dell'odierna appellante principale.



**4.2.** Anche i [redacted] hanno resistito al gravame, spiegando, altresì, appello incidentale diretto alla riforma della sentenza nella parte in cui aveva disatteso le istanze risarcitorie articolate, in via riconvenzionale, con l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 60/01.

**4.3.** All'udienza del 19.12.2018, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

**5.** Va preliminarmente evidenziato che, a differenza di quanto affermato dall'appellante principale nel verbale di udienza, ex art. 350 c.p.c., dell'1.07.2015, nel caso di specie non ricorre affatto un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Condominio ed i condomini [redacted], dal momento che con i motivi di gravame articolati dalla [redacted] S.r.l. si è inteso censurare la sentenza impugnata limitatamente al secondo e terzo capo della stessa, inerente la revoca del decreto ingiuntivo n. 263/02 e non anche l'implicito rigetto della domanda riconvenzionale a suo tempo esperita dalla stessa [redacted] S.r.l. per la condanna degli opposenti e/o del Condominio, al pagamento delle somme aggiuntive per lavori extra contratto e delle somme trattenute a titolo di garanzia per la regolare esecuzione dell'opera.

In tal senso milita, oltre la stessa articolazione del primo motivo di gravame principale, che si basa, appunto, sulla perfetta autonomia tra le due domande (monitoria e riconvenzionale), l'inequivoca precisazione contenuta nella conclusionale della [redacted] S.r.l., la quale, a pag. 10 e 11, testualmente afferma: "Si





*noti quanto segue. Con la riconvenzionale spiegata nei confronti del condominio a seguito della chiamata in causa da parte di questi nel giudizio promosso dai sono stati richiesti gli importi dovuti per i lavori aggiuntivi in lire 37.575.273 pari ad euro 19.406,80 nonché il saldo e lo svincolo delle ritenute a garanzia trattenute dal committente. Queste ultime per lire 34.330.696 pari ad euro 17.730.32. Per le difficoltà insite nella riscossione delle ritenute a garanzia, il cui accertamento avrebbe dovuto comportare nuova consulenza in questa sede, con allungamento a dismisura di tempi già lunghissimi – ben 14 anni solo per il primo grado!!!! - la richiesta relativa non è stata reiterata e per essa sì, purtroppo, vi è ormai improponibilità della domanda e conseguente impossibilità di pretendere le somme pur dovute”.*

In definitiva, risultando i capi della sentenza impugnata dotati di autonoma portata decisionale, gli stessi si palesano suscettibili di altrettanto singolo ed autonomo giudicato, come effettivamente intervenuto, per le ragioni di cui sopra, con riferimento al rigetto (implicito) della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall'odierna appellante principale nei confronti dei e del Condominio, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 60/01.

I motivi di gravame principale, invece, investono direttamente (ma anche esclusivamente) la sola posizione del Condominio, con riferimento – si ripete – alla domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento dei SS.AA.LL., per come certificati dalla D.L. (decreto ingiuntivo n. 263/02).



**5.1.** Né a migliore sorte conduce il quarto motivo di gravame principale, con il quale l'appellante lamenta omessa pronuncia da parte del Tribunale della richiesta di condanna dei condomini *"al pagamento delle somme pro quota da essi dovute per i lavori"*.

Simile domanda, infatti, risulta articolata con riferimento alla sola obbligazione dedotta nella riconvenzionale spiegata nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 60/01, vale a dire, limitatamente alle somme pretese per i lavori extra contratto e per quelle trattenute dal Condominio a titolo di garanzia per la regolarità dell'opera e sul rigetto delle quali pretese – si ripete – è calato il giudicato.

**5.2.** Non sussiste, dunque, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (sostanziale) tra Condominio ed i condomini la domanda avanzata in monitorio in danno del primo, contrariamente a quanto affermato dall'appellante principale, non risulta essere stata mai estesa, neanche pro quota, nei confronti dei secondi (V. verbale di precisazione delle conclusioni del 19.11.2012); sicché i due giudizi, pur riuniti, hanno continuato a conservare una perfetta autonomia, integrando gli estremi di cause scindibili tra loro (art. 332 c.p.c.).

**5.3.** D'altra parte, mette conto evidenziare che la Suprema Corte, nel recentissimo intervento a SS. UU. (n. 10934/19), pur confermando il principio, più volte ribadito, per il quale va valorizzata l'assenza di personalità giuridica del Condominio e la sua limitata facoltà di agire e resistere in giudizio tramite l'Amministratore nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e





dall'assemblea, ha precisato che, allorquando si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condomino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, o che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non può negarsi la legittimazione alternativa individuale.

In simili ipotesi, dunque, se è configurabile il litisconsorzio necessario, non può dubitarsi che per il singolo condomino sussista l'interesse ad agire o a resistere - e quindi la facoltà di affiancarsi all'Amministratore per far valere in sede processuale le ragioni del condominio - ogniqualvolta la contesa involga la consistenza dei beni comuni.

Diversamente, in caso di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio impersonato dall'Amministratore, laddove il creditore voglia agire nei confronti di un singolo condomino, si dovrà necessariamente procedere alla notifica del titolo a quest'ultimo in quanto, in tal caso, il Condominio è considerato un soggetto distinto dai singoli condomini, ancorché non perfettamente autonomo dal punto di vista patrimoniale (Cass. n. 8150/17).

Dunque, salvo il caso di controversie su deliberazioni assembleari con finalità esclusivamente di gestione di un servizio comune, per le quali un largo orientamento giurisprudenziale esclude la legittimazione processuale del singolo condomino, anche in caso di inerzia dell'amministratore, vista la loro inidoneità ad incidere sull'interesse esclusivo di uno o più partecipanti (*ex multis*, Cass. n. 19223/11), la giurisprudenza di legittimità professa una





generale ed indistinta legittimazione di ciascun condomino ad impugnare una sentenza pronunciata nei confronti dell'Amministratore, al fine di evitare gli effetti sfavorevoli della stessa.

Trattasi, in realtà, più che di un'identità di parte processuale (sì da definire condominio e condomino "la stessa parte"), "*di legittimazione concorrente, pur se, si badi, il condomino che sopraggiunga in giudizio si giova e subisce i limiti delle difese spese fino a quel momento in giudizio dal Condominio stesso*" (SS. UU. n. 10934/19, cit.).

Rimane, dunque, ferma, ad avviso del Collegio, la differenza tra la "parte condominio" e la "parte condomino intervenuto", la quale inciderebbe sull'individuazione dei limiti soggettivi del giudicato ed oggettivi inerenti il *petitum* e la *causa petendi* della domanda giudiziale.

Stante quanto affermato dalla Suprema Corte, quindi, si versa senz'altro in ipotesi di litisconsorzio necessario dei singoli condomini nel caso di controversie aventi ad oggetto azioni reali incidenti sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino o sulla consistenza dei beni comuni; nel caso di controversie inerenti la gestione o la custodia dei beni comuni, in nome delle esigenze plurime e collettive della comunità condominiale, invece, la legittimazione processuale del condominio, in quanto centro d'imputazione della situazione sostanziale, concorre con quella del singolo condomino, che sia intervenuto nel giudizio a difesa dell'interesse collettivo.


Nel caso di specie, invece, non può revocarsi in dubbio che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 60/01 promossa dai era diretta a paralizzare l'istanza monitoria avanzata dal Condominio per la ripetizione di somme già versate in favore dell'odierna appellante principale ed alla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti alla quota di proprietà esclusiva degli stessi opposenti.

6. Attesa, dunque, la perfetta autonomia delle cause (scindibili tra loro) e dei capi di sentenza impugnata, la tempestiva notifica del gravame rispetto ai (nei confronti dei quali, peraltro, l'appellante principale non articola alcuna domanda) non esplica alcuna valenza, ad avviso del Collegio, rispetto alla tardiva notifica dell'appello nei confronti del Condominio.

Ed invero, posto che l'erronea notifica presso la sede dell'Amministratore, in luogo del domicilio eletto presso il procuratore del Condominio, è senz'altro imputabile al notificante, questi, secondo i principi fissati da SS. UU. n. 14916/16, si sarebbe dovuto attivare con immediatezza e tempestività, nel termine massimo di 15 gg. dalla scoperta dell'errore, per riprendere il processo notificatorio iniziato con il primo tentativo, senza attendere l'autorizzazione alla rinotifica del gravame, la quale, peraltro, non vale a sostituirsi alla prima, ancorché eseguita nel termine (lungo) di cui all'art. 327 c.p.c..

Ed invero, sempre le SS. UU., con sentenza n. 12084/16, hanno confermato l'indirizzo tradizionale, ritenendolo più aderente al principio della ragionevole durata dei giudizi: l'avvio del





procedimento d'appello manifesta la conoscenza legale della sentenza ad opera di chi formula l'impugnazione.

Di conseguenza, la notifica, ad opera del medesimo appellante, di un nuovo appello, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo, sarà tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello.

In definitiva, va dichiarata l'inammissibilità del gravame proposto dall'appellante principale, perché tardivo.

7. La declaratoria di inammissibilità dell'appello principale finisce per travolgere, ai sensi del secondo comma dell'art. 334 c.p.c., quello incidentale tardivo proposto dal Condominio.

D'altra parte, se, come nel caso di specie, l'impugnazione principale non è stata validamente proposta, il potere di impugnare in via incidentale tardiva non può dirsi neppure sorto, non essendosi realizzato il presupposto per il suo esercizio (SS. UU. n. 8925/11).

8. Rimane da esaminare l'appello incidentale dei spiegato tempestivamente, mediante la comparsa di costituzione depositata l'11.06.2015 e, dunque, ampiamente nei termini di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c..

Trattasi di appello incidentale improprio, in quanto diretto alla riforma della sentenza che non risulta attinta dall'appello principale della S.r.l..

I affidano il gravame a tre ordini di motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 843 c.c., per avere il Tribunale erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di indennità di occupazione, per omessa impugnativa della delibera



assembleare del 17.08.2001, con la quale il Condominio ebbe a disattendere analoga richiesta da parte degli odierni appellanti; 2) omessa pronuncia sulla istanza risarcitoria diretta al ristoro dei danni subiti per il mancato utilizzo dell'appartamento a causa del "non corretto montaggio dell'andito", che aveva determinato l'ostruzione completa delle finestre del bene di proprietà esclusiva, rimasto inutilizzato per cinque mesi; 3) erroneo rigetto dei danni materiali subiti, che, pur riconosciuti dal Tribunale per come effettivamente causati dall'impresa, non sono stati liquidati sul rilievo che non è stata fornita "alcuna prova degli esborsi pretesi a tal titolo", risultando, peraltro, la ctp comunque "priva della allegazione di qualsivoglia ricevuta di acquisto o riparazione, né detta documentazione è stata prodotta in corso di causa" (V. pag. 2 della sentenza impugnata).

**8.1.** Il primo motivo, sebbene fondato nelle premesse dalle quali muove (attesa l'assoluta irrilevanza del diniego dell'indennità operato dall'assemblea condominiale), risulta comunque infondato.

E' ben noto che l'obbligo di cui all'art. 843 c.c. ha natura di obbligazione *propter rem*, alla quale segue l'obbligo indennitario dell'occupante, se ed in quanto l'intrusione nella proprietà altrui sia stata foriera di danni.

Trattasi di c.d. atto lecito dannoso, che trova fonte nell'art. 1173 c.c., inerente le obbligazioni che derivano "da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico". La Suprema Corte (n. 25292/15) precisa che il riconoscimento di un obbligo indennitario, a carico del condominio, per il sacrificio





imposto, nell'interesse della collettività condominiale, al diritto dominicale del comunista discende dal principio di giustizia distributiva.

In base a tale principio, l'onere necessario alla produzione di un'utilità collettiva nell'interesse di tutti i condomini deve essere proporzionalmente distribuito tra tutti i comunisti e non gravare esclusivamente sul singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia risultata menomata per effetto della realizzazione delle opere dirette a consolidare l'edificio condominiale pericolante.

*"Nell'ambito dei diritti reali, del resto, l'art. 843 cod. civ. (applicabile anche in materia di condominio: Cass., Sez. II, 30 dicembre 1967, n. 3032; Cass., Sez. II, 5 settembre 1969, n. 3059) - nel prevedere l'obbligo di corrispondere un'adeguata indennità se l'accesso al fondo, reso necessario al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, ha cagionato danno - costituisce una fattispecie riconducibile al modello della responsabilità da atto lecito dannoso, basato sull'insorgenza di un obbligo indennitario in capo al proprietario autore di un pregiudizio non antigiuridico alla sfera giuridica del proprietario confinante, e mira ad evitare, in una logica di conciliazione di opposti interessi, che l'attività connessa alla costruzione o alla riparazione dell'opera propria o comune si risolva in uno svantaggio per un altro proprietario, e ciò pur al di fuori di condotte stricto sensu illecite"* (Cass. n. 25292/15, cit.).

Tuttavia, presupposto indefettibile per il sorgere dell'obbligazione indennitaria è la sussistenza di un danno, che gli appellanti riconducono, *sic et simpliciter*, al fatto dell'occupazione,



parametrandolo, peraltro, all'indennità di occupazione del suolo pubblico, di ben altra natura e funzione.

**8.2.** Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'istanza risarcitoria conseguente al mancato utilizzo dell'immobile di proprietà esclusiva per i cinque mesi necessari alla esecuzione dei lavori.

Anche in questo caso, gli appellanti rimandano, per la quantificazione dei danni, alla perizia di stima del ctp, Geom. \_\_\_\_\_ che, a detti fini, ricorre al valore locativo dell'immobile, parametrato ad € 450,00 circa mensili.

Osserva, tuttavia, il Collegio che i \_\_\_\_\_ non hanno offerto idoneo riscontro in ordine all'*an debeatur*, risultando, peraltro le istanze istruttorie (disattese in primo grado, ma reiterate nel presente), articolate a detti fini, del tutto irrilevanti.

In particolare, oltre che generica, senz'altro inconferente è la circostanza capitolata sub 7) della premessa in fatto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 60/01, dal momento che l'occupazione del giardino (area, dunque, esterna all'appartamento) non è risultata pregiudizievole all'accesso all'immobile.

Come pure, la circostanza capitolata sub 8) del medesimo scritto difensivo e diretta a dare riscontro dell'utilizzo degli altri condomini dei rispettivi appartamenti, risulta circostanza del tutto neutra rispetto alle istanze risarcitorie avanzate dai \_\_\_\_\_

A ciò aggiungasi che lo stesso Condominio ha opposto (senza specifica smentita) che il ritardo nella esecuzione dei lavori è imputabile agli stessi \_\_\_\_\_, rei di aver "*indebitamente ritardato*





*l'accesso al giardino della ditta appaltatrice*" (V. pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta dell'appellato Condominio); sicché, sono gli stessi appellanti incidentali a dover risentire, in virtù del principio di autoresponsabilità (art. 1227 c.c.), delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle loro azioni e/o omissioni.

**8.3.** Fondato è, invece, il terzo motivo di gravame, con il quale i lamentano l'erroneo rigetto dell'istanza risarcitoria inerente i danni materiali subiti a causa della esecuzione dei lavori da parte della S.r.l..

Si è già evidenziato che il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza dei lamentati danni (V. pag. 2 della sentenza impugnata), ha disatteso la relativa domanda per difetto di prova in ordine agli effettivi esborsi sostenuti dai Terzani per il ripristino dello stato dei luoghi.

Mette conto evidenziare, dunque, che sulla statuizione relativa all'*an debeat*, in assenza di ulteriori doglianze, deve ritenersi calato il giudicato.

In ordine al *quantum*, invece, il Collegio ritiene di attribuire valenza probatoria alle sole dichiarazioni rese dal teste .....

, risultando gli altri testi escussi legati alle rispettive parti o da rapporti di amicizia (quelli adottati dai o di subordinazione lavorativa (quelli adottati dalla S.r.l.).

Gli uni e gli altri, inoltre, hanno reso dichiarazioni piuttosto generiche.

Il teste , invece, quale Direttore dei Lavori, ha confermato che i lavori provocarono danni alla pavimentazione della proprietà



e che per l'accesso in detta proprietà l'impresa S.r.l. ebbe a tagliare una grata di recinzione del giardino degli odierni appellanti (V. verbale di udienza del 04.06.2007).

Di conseguenza, i danni che possono essere messi in diretta correlazione con i lavori eseguiti dalla S.r.l. (art. 1223 c.c.), sussistendo, dunque, un obiettivo riscontro probatorio, sono solo quelli indicati nella perizia di parte, a firma del Geom.

limitatamente alla voce relativa al ripristino della grata in ferro (€ 650,00) e della pavimentazione (€ 7.500,00, con esclusione della maggiorazione del 30%, indicata dal ctp a titolo di aggravio di costi per lavori eseguiti su territorio isolano), e così complessivamente € 8.150,00, maggiorati dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, dalla domanda sino alla data della presente pronuncia e, di seguito, dai sol interessi legali, sino al soddisfo.

**9.** Quanto alle spese, atteso il rilievo officioso della tardività del gravame principale, le stesse vanno integralmente compensate tra la S.r.l. ed il Condominio, anche per il presente grado.

**9.1.** Quanto ai S.r.l. essi risultano soccombenti nei confronti del Condominio (rigetto dei primi due motivi di gravame incidentale) e vanno pertanto condannati alle spese del presente grado in favore dello stesso Condominio; mentre, nei rapporti con l'appellante principale, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della S.r.l. in favore degli appellanti incidentali.





9.2. Dette spese, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle parti e dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, si liquidano come da dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante principale e del Condominio incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il gravame principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato l'11.03.2015, da \_\_\_\_\_ i S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. 11077/2014 del G.U. del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia – così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello principale, perché tardivo;
- per lo effetto, dichiara inefficace l'appello incidentale tardivo del Condominio \_\_\_\_\_
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dai Sigg.ri \_\_\_\_\_ ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la \_\_\_\_\_ S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni



causati all'immobile dei primi, liquidati in complessivi € 8.150,00, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda sino alla data della presente pronuncia e, di seguito, con l'aggiunta dei soli interessi legali, sino al soddisfo;

- conferma nel resto l'impugnata sentenza e compensa integralmente tra l'appellante principale ed il Condominio le spese del presente grado;
- condanna i Sigg.ri \_\_\_\_\_ in solido tra loro, al pagamento, in favore del \_\_\_\_\_ delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge;
- condanna la \_\_\_\_\_ S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei Sigg.ri \_\_\_\_\_ delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.800,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge; e, per il presente grado, in complessivi € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge; con distrazione in favore dell'Avv. \_\_\_\_\_ che ha reso dichiarazione di rito;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante principale e del Condominio \_\_\_\_\_ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello





rispettivamente dovuto per l'appello principale e per quello  
incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 07.05.2019.


Il Giudice Ausiliario Est.

Dott. Fernando Amoroso



Il Presidente

Dott. Francesco Notaro



Corte d'Appello di Napoli  
N. 1132/15 RG  
Rel.: Amoroso